



Audizione di Confindustria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Camera dei Deputati

Commissioni riunite Affari Costituzionali e Ambiente

Audizione Parlamentare

17 giugno 2021

Gentili Presidenti, Onorevoli Deputati,

Vi ringrazio per l'invito a questa audizione sul decreto-legge n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni e *Governance* del PNRR).

Il corposo pacchetto di misure (67 articoli) assume oggi un “*preminente valore*” per la necessità di garantire “*sollecita e puntuale realizzazione degli interventi*” previsti dal PNRR. È indispensabile, infatti, che quest'ultima poggi su una architettura solida, in modo da tenere insieme obiettivi e capacità realizzative. In questo senso, il decreto-legge avvia un'azione riformatrice in vari ambiti e dimostra la capacità di rispettare le tempistiche concordate con l'UE, contribuendo così anche al clima di fiducia verso il nostro Paese.

Questo “sforzo realizzativo” avrà bisogno di due elementi: il coinvolgimento di istituzioni e corpi intermedi, accompagnato - come ci ricorda il Ministro Franco - da “*un esercizio di apprendimento senza precedenti*”, in termini organizzativi, di misurazione degli obiettivi e rispetto dei cronoprogrammi.

I provvedimenti normativi, pur necessari, non sono infatti sufficienti a innescare i processi di cambiamento, che solo la coesione e la consapevolezza collettiva riescono a realizzare. Occorre, quindi, che Governo e Parlamento proseguano in questo percorso, assicurando il confronto con gli *stakeholder*, monitorando gli effetti delle misure e correggendole ove necessario.

Si tratta di un percorso obbligato, in quanto dagli effetti del Piano dipenderanno le prospettive economiche dei prossimi anni. Prospettive su cui continuano a pesare alcune fragilità del nostro Paese.

Mi riferisco, ad esempio, ai tempi di approvazione dei progetti, incluse le fasi autorizzative. Emblematici i dati sulla realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti urbani, diffusi dalla Corte dei conti¹: su 1.841 interventi finanziati nel periodo 2012-2020 per oltre 1,5 miliardi di euro, oltre un terzo dei finanziamenti (37%) insiste su opere che non sono state avviate. La durata media delle opere si attesta sui 4,3 anni, con più del 60% del tempo assorbito dalla progettazione. L'ultimo monitoraggio realizzato dell'ANCE ha poi censito 739 opere bloccate per un valore di circa 72 miliardi di euro. Circa il 70% di queste è ferma a monte della gara per motivi legati alle autorizzazioni, tra cui quelle ambientali.

I problemi sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici trovano conferma nell'ultimo rapporto europeo, relativo al 2019, nel quale l'Italia è tra i 7 Paesi con la peggiore *performance* insieme a Spagna, Portogallo, Slovenia, Malta e Grecia². A ciò si aggiunge un fattore contingente molto negativo, vale a dire l'innalzamento dei prezzi delle materie prime a livello internazionale, che rischia di bloccare o rallentare l'esecuzione delle commesse pubbliche.

¹ Corte dei conti, Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica

²https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm

Sul fronte della transizione energetica, Confindustria ha stimato che rispetto alla traiettoria di sviluppo delle rinnovabili definita nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), abbiamo un ritardo di circa il 40%, dovuto in larga parte a barriere amministrative. L'inefficienza burocratica in questo settore può portare, da qui al 2030, maggiori costi per oltre 600 milioni di euro l'anno, di cui circa 400 relativi ai soli investimenti per le rinnovabili elettriche.

L'emergenza pandemica ha poi acuito una debolezza endemica del nostro sistema istituzionale, ossia la conflittualità tra i diversi livelli di governo, che spesso ostacola l'implementazione di politiche pubbliche di ampio respiro.

Il DL incide su alcuni di questi nodi dell'azione pubblica (es. fasi autorizzative e snellimento delle procedure degli affidamenti) e centra determinati obiettivi di razionalizzazione normativa, disegnando una *governance* del PNRR efficiente, rafforzando la capacità amministrativa in settori ad alta complessità tecnica e prevedendo procedure *ad hoc* per alcune opere strategiche. Ciò anche mediante il rafforzamento dei poteri sostitutivi per superare le inerzie e risolvere conflitti.

In sostanza, il DL avvia un processo riformatore che, sebbene legato al PNRR, potrà contribuire a innovare l'ordinamento a regime. Ciò a patto che i prossimi provvedimenti abbiano la medesima ambizione, in modo da produrre effetti permanenti sulle nostre amministrazioni, anche al fine di rafforzarne le capacità gestionali e favorire, così, la realizzazione di investimenti innovativi in *partnership* pubblico-privato.

Quanto al merito, il DL consta di due parti: la prima sulla *governance* del Piano e la seconda sulle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure. In questa sede, mi soffermerò su tre aspetti:

1. il modello di *governance*;
2. il trinomio tempi-responsabilità-collaborazione, che costituisce l'asse portante delle principali misure di semplificazione;
3. alcuni interventi di carattere settoriale rilevanti per gli obiettivi di transizione ecologica, nonché in materia di contratti pubblici.

1. Una *governance* efficiente e inclusiva

Quanto alla *governance*, in linea con quanto proposto anche da Confindustria, il decreto-legge delinea un sistema "a rete", articolato su tre principali livelli:

1. una "Cabina di regia" presieduta dal Presidente del Consiglio, con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il supporto alla Cabina è garantito da una Segreteria tecnica istituita presso la Presidenza del Consiglio e da un'Unità per la regolazione;
2. un articolato sistema di monitoraggio e rendicontazione, affidato al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il MEF, che rappresenta il punto di contatto nazionale con l'UE, e a un Ufficio dirigenziale presso la Ragioneria dello Stato, con funzioni di *audit* e di monitoraggio anticorruzione;
3. un sistema di attuazione affidato alle singole amministrazioni (centrali, regionali e locali), con un ruolo di coordinamento in capo ai Ministeri.

La *governance* contempla anche un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, i cui componenti sono individuati secondo un

criterio di maggiore rappresentatività. Il Tavolo svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina e al Servizio centrale ritardi e ostacoli nell'attuazione del Piano.

La tenuta del sistema è affidata, oltre che al confronto tra i diversi livelli di governo e le forze economico-sociali, a due "leve" fondamentali: l'esercizio di poteri sollecitatori e sostitutivi in caso di inerzie, dissensi, dinieghi od opposizioni; l'assunzione di personale qualificato per l'attuazione del PNRR, che è oggetto del parallelo Decreto Reclutamento.

Si tratta di un impianto ben articolato che, se implementato in modo rapido, garantirà un indirizzo unitario al Piano, nel rispetto del quadro costituzionale e con il coinvolgimento di tutte le componenti, istituzionali, economiche e sociali. Anche i poteri sollecitatori e sostitutivi sono funzionali a superare particolarismi o veti irragionevoli, fermo restando che i contrasti tra livelli di governo andrebbero risolti prioritariamente mediante la leale collaborazione.

Particolarmente apprezzabili le modalità di interlocuzione con gli *stakeholder* nell'ambito del Tavolo, in quanto si riconosce il ruolo che il sistema produttivo è chiamato a svolgere per massimizzare i benefici del PNRR.

Alcuni correttivi possono rafforzare l'effettività delle prerogative del Tavolo. Esso dovrebbe poter chiedere la convocazione della Cabina, su richiesta di una maggioranza qualificata dei componenti, in modo da risolvere celermente criticità di particolare rilievo. Inoltre, già in sede di conversione andrebbe previsto chi lo presiederà: la scelta di una figura istituzionale (come il

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio o un suo delegato) garantirebbe un'interlocuzione più incisiva con i diversi livelli di *governance*.

2. Tempi, responsabilità e collaborazione: una nuova semplificazione

In tema di semplificazioni il DL fa proprio un approccio che punta a rafforzare la capacità amministrativa, assicurare certezza dei tempi delle decisioni pubbliche e sfruttare la collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

Si tratta di un'impostazione condivisibile e necessaria per affrontare le sfide connesse al rispetto dello stringente cronoprogramma del PNRR, nonché alla sostenibilità nelle sue diverse dimensioni (economica, ambientale, sociale). Infatti, esse impongono di aumentare la qualità delle decisioni amministrative, in termini sia di competenze e responsabilità, sia di prevedibilità dei tempi, sia di collaborazione tra i tanti soggetti coinvolti.

Per questo, con l'obiettivo di rafforzare la **capacità amministrativa**, il decreto-legge istituisce strutture tecniche preposte all'esame dei procedimenti inerenti alle opere e agli interventi ricompresi nel PNRR.

Il riferimento è, in primo luogo, alla Commissione tecnica VIA, già competente per le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale sui progetti attuativi del PNIEC, cui vengono affidate anche le procedure sui progetti PNRR. La previsione di un *team* tecnico dedicato risponde all'esigenza di assicurare un "*fast track*" alla gestione delle pratiche VIA per PNRR e PNIEC. Sempre in chiave di rafforzamento della capacità amministrativa, si prevede:

- una Soprintendenza speciale per il PNRR presso il Ministero della cultura, che svolga funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel Piano;
- un Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLLPP), che si esprima sui progetti delle opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto.

Per quanto riguarda la **certezza dei tempi**, dal DL emerge una particolare attenzione alla rapida definizione dei procedimenti amministrativi e alla stabilità dei loro esiti, che ci auguriamo entri nel DNA delle nostre amministrazioni, anche per gli anni successivi alla conclusione del Piano.

Le linee di intervento sono sia trasversali, che settoriali.

Sul primo versante, il DL rafforza le disposizioni della legge n. 241/1990 in materia di poteri sostitutivi, silenzio assenso e annullamento d'ufficio. Nell'ambito di tali modifiche, particolarmente apprezzata è la riduzione - da 18 a 12 mesi - del termine per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio. La misura, infatti, si pone in continuità con gli interventi degli scorsi anni in materia di autotutela amministrativa, che Confindustria aveva sollecitato per garantire stabilità e certezza ai provvedimenti amministrativi.

Su piano settoriale, i principali interventi riguardano la riduzione dei tempi, l'accorpamento di alcune fasi endoprocedimentali, la promozione della conferenza di servizi semplificata, l'estensione del silenzio assenso, il ricorso a termini perentori e poteri sostitutivi, la previsione di rimborsi in caso di ritardi. Tali semplificazioni riguardano procedure di rilevante impatto in chiave PNRR.

È il caso della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per la quale sono stati ridotti i termini, e delle procedure di VIA statale e regionale, nell'ambito delle quali si ricorre alla conferenza di servizi, ai poteri sostitutivi e, per i progetti PNRR e PNIEC, alla contestualità tra consultazione del pubblico e istruttoria.

Importanti semplificazioni sono state introdotte anche nelle procedure per l'installazione di infrastrutture per la rete mobile e fissa, per le quali sono previsti termini perentori e il meccanismo del silenzio assenso. Si tratta di misure che potranno assicurare un'accelerazione ai cantieri per la banda ultra-larga e il 5G, in modo da dotare il Paese di infrastrutture TLC di ultima generazione e supportare i processi di trasformazione digitale. Il pacchetto potrebbe essere rafforzato, ad esempio esonerando dall'autorizzazione sismica l'installazione di impianti e apparati necessari al completamento della rete di banda larga mobile e delle reti di comunicazione elettroniche, che non presentano complessità strutturali e sono progettati, peraltro, come se si fosse in presenza di alta sismicità.

Infine, il decreto-legge rafforza l'**apporto "collaborativo"** dei soggetti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti.

In particolare, esso introduce l'interpello ambientale, cioè la possibilità per alcuni soggetti, tra cui le associazioni di categoria, di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa ambientale. Si tratta di una novità potenzialmente molto utile per chiarire l'impatto di regole di difficile interpretazione.

Improntate a una logica collaborativa sono anche l'introduzione:

- nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, di una fase di consultazione preventiva tra autorità competente e proponente, in cui la prima può richiedere al secondo chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non assoggettabilità del progetto alla VIA;
- nel procedimento autorizzatorio unico regionale, di una fase, preliminare alla presentazione dell'istanza, per definire le informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale e le condizioni per ottenere gli atti di assenso necessari al progetto.

3. Alcune semplificazioni settoriali

Quanto alle misure settoriali, mi soffermerò, in particolare, sui pacchetti *green* e infrastrutture e contratti pubblici.

Il **pacchetto green** contiene importanti misure volte ad accelerare la realizzazione dei progetti per la transizione ecologica ed energetica previsti dal PNRR e necessari al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

Significativa è l'attribuzione della natura di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza a opere, impianti e infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti per la transizione energetica inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi PNIEC. Ciò potrà contribuire a superare eventuali contrasti nella pianificazione tra i diversi livelli di governo e agevolare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. In chiave di transizione ecologica, la misura potrebbe essere estesa anche alle opere e agli impianti che saranno individuati con il Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti.

Uguualmente condivise le misure volte a potenziare e accelerare la procedura di VIA “*fast track*”. In tale ambito, oltre all’estensione delle competenze della Commissione tecnica ai progetti PNRR, rilevante la scelta di indicare le opere connesse al PNIEC, soggette alla *fast track*, direttamente nel Codice dell’ambiente e di non rinviarne l’individuazione, come nel sistema previgente, a un DPCM (che, infatti, non è stato mai adottato).

Per favorirne la più ampia operatività, proponiamo di prevedere il ricorso alla *fast track* anche per i procedimenti di VIA pendenti, ferma restando la facoltà per il proponente di terminare la procedura secondo la disciplina ordinaria. Inoltre, gli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi PNIEC potrebbero essere rafforzati, prevedendo un meccanismo di *burden sharing* presidiato da un sistema di premialità per il raggiungimento dei sub-obiettivi regionali e dall’attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento.

Molto apprezzata, in quanto ispirata a logiche di razionalizzazione e celerità, è anche la norma che assegna valore di autorizzazione paesaggistica al concerto del direttore generale del Ministero della cultura, laddove gli elaborati progettuali per la VIA siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.

Quanto all’economia circolare, accogliamo con favore la semplificazione delle procedure autorizzative in tema di *end of waste* e di quella per la sostituzione del combustibile tradizionale fossile con il CSS-Combustibile che ha cessato di essere rifiuto, divenendo un prodotto. L’utilizzo del CSS-Combustibile, peraltro prodotto da scarti non riciclabili, contribuirà sia alla decarbonizzazione

del settore del cemento, che alla chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.

Più incisive, a nostro avviso, potrebbero invece essere le semplificazioni per le procedure di gestione dei rifiuti³. Inoltre, in fase di conversione in legge del DL, andrebbero previste semplificazioni per le attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito dell'economia circolare, nonché per l'impiego sperimentale dei materiali ottenuti nel corso di dette attività.

Positive anche le misure in tema di bonifiche, come l'estensione dell'ambito applicativo della procedura semplificata prevista dall'art. 242-*ter* del Codice dell'ambiente anche alle opere e agli interventi PNRR, l'istituto delle bonifiche a stralcio anche per le procedure ordinarie e la riduzione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque emunte per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza. In linea con altre misure del DL, la procedura dell'art. 242-*ter* del Codice dell'ambiente dovrebbe essere estesa anche ai progetti attuativi del PNIEC e del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. Potrebbero poi essere previste ulteriori semplificazioni per accelerare i procedimenti ordinari di bonifica e facilitare la riconversione dei siti industriali dismessi, anche prevedendo la possibilità di stipulare accordi di programma per progetti di riconversione promossi da soggetti privati.

³ In tema di gestione rifiuti, la nuova attestazione di avvio al recupero o smaltimento, che sostituisce l'attestazione di avvenuto smaltimento per i rifiuti avviati a operazioni D13, D14, D15, è comunque un duplicato della quarta copia del formulario. Inoltre, andrebbe consentito al legale rappresentante di un'impresa di svolgere il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima.

Quanto alle procedure per le fonti rinnovabili, particolarmente apprezzato il metodo di intervento adottato dal DL, che fa leva sulla proporzionalità del regime amministrativo rispetto alla complessità dell'intervento. In ogni caso, per accompagnare la transizione energetica e facilitare gli operatori nello sviluppo degli investimenti, in tema di risorse *green* si segnala l'esigenza di una riforma organica delle procedure per gli impianti rinnovabili e di una semplificazione di quelle per la produzione di *clean e low carbon fuels*, tra cui, ad esempio, l'idrogeno, i biocarburanti e il biometano.

In materia di efficientamento energetico, riteniamo poi essenziali, auspicando ve ne siano di ulteriori, gli interventi sulla disciplina del Superbonus 110% e, in particolare, la semplificazione delle attestazioni di regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

Quanto al **pacchetto infrastrutture e contratti pubblici**, Confindustria condivide la previsione di una procedura semplificata per la realizzazione delle 10 opere strategiche indicate in Allegato al DL.

Si tratta di un'innovazione importante, che recepisce alcune proposte di Confindustria: l'anticipazione del parere del CSLLPP sul progetto di fattibilità tecnico-economica (in luogo del progetto definitivo); l'acquisizione, nell'ambito della conferenza di servizi semplificata indetta per l'approvazione del progetto, della VIA, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Tuttavia, se consideriamo le opere non incluse in Allegato, uno dei principali colli di bottiglia continua a essere la fase antecedente alle gare. Occorre,

dunque, semplificare le procedure di programmazione, eliminando duplicazioni e passaggi superflui. Il riferimento è, tra gli altri, alle competenze del CIPES (ex CIPE), da ricondurre alla funzione di programmazione e controllo, nonché a quelle del CSLPP, da concentrare sui progetti di maggior valore (es., di importo superiore ai 200 milioni di euro), nonché da allineare, come nella procedura semplificata per le 10 opere strategiche, alle novità intervenute in materia di VIA e conferenza di servizi.

In tema di contratti pubblici, apprezziamo la scelta di non introdurre ulteriori norme e di prorogare al 30 giugno 2023 le semplificazioni previste dal DL Sblocca-cantieri 2019 e dal DL Semplificazioni 2020. Come evidenziato più volte, la stabilità del quadro normativo è un fattore indispensabile e lo è ancor di più per l'attuazione del PNRR.

Alcune misure prorogate semplificano le procedure di gara (es., le deroghe per l'affidamento degli appalti sotto e sopra soglia Ue; la procedura accelerata per le verifiche antimafia; la sospensione delle verifiche sui motivi di esclusione riferiti al subappaltatore), nonché le fasi decisionali preliminari, incidendo sulla sindrome del "blocco della firma" e sulla "burocrazia difensiva". Segnaliamo, altresì, l'esigenza di mantenere l'obbligo di pubblicazione degli avvisi delle procedure negoziate, per limitare effetti indesiderati di chiusura dei mercati.

È critico, invece, l'innalzamento delle soglie per l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura, per i quali, infatti, sarebbe opportuno attestarsi a un tetto di 80 mila euro. Inoltre, è da valutare l'abbassamento del numero

minimo di operatori da invitare alla procedura negoziata senza bando che, nei fatti, rischia di determinare una minore partecipazione delle imprese alle gare. In tema di subappalto, l'auspicio è che la discrezionalità attribuita alla stazione appaltante di indicare nel bando le prestazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario possa coniugare il diritto dell'impresa di organizzare la propria attività con l'esigenza, altrettanto rilevante, di valorizzare gli operatori che si sono impegnati per qualificare la propria attività, accrescendo le proprie competenze specifiche.

Inoltre, l'obbligo per il subappaltatore di applicare, al verificarsi di determinate condizioni, il CCNL dell'appaltatore potrebbe comportare rilevanti criticità applicative. Infatti, pur comprendendone la finalità, il vincolo del "medesimo CCNL" finirebbe per pregiudicare il principio di libera iniziativa economica nei casi in cui appaltatore e subappaltatore appartengano a differenti categorie produttive (industria, artigianato, cooperazione). Ma anche laddove il subappaltatore appartenga a un settore industriale differente da quello dell'appaltatore, dovrebbe applicare il medesimo CCNL di quest'ultimo e non invece quello del suo settore che, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ben potrebbe regolare le relative attività.

In ogni caso, occorre abrogare la norma sull'esclusione dell'appaltatore per cause imputabili al subappaltatore e il divieto generalizzato, per il soggetto che ha partecipato alla gara, di assumere il ruolo di subappaltatore. Inoltre, rispetto all'obbligo di indicare in sede di offerta la terna dei subappaltatori, sebbene sia

apprezzabile la proroga della sospensione prevista dal DL Sblocca-cantieri, riteniamo necessaria l'abrogazione definitiva di tale adempimento.

Da ripensare, a nostro giudizio, il sistema di premialità-penalità previsto in tema di parità generazionale e di genere. Comporta oneri informativi a carico degli operatori che partecipano alle gare PNRR e PNC (piano nazionale complementare), corredati peraltro da sanzioni rilevanti. Si tratta di un aspetto delicato che, in controtendenza con la *ratio* del decreto-legge, rischia di appesantire lo svolgimento delle gare. Particolarmente onerosa anche la soglia inderogabile del 30% per le assunzioni di giovani e di donne. A nostro avviso, in caso di ragioni organizzative ostative dimostrabili dall'impresa, tale soglia dovrebbe essere fissata al 15%.

Evidenziamo, infine, la necessità di un correttivo, più volte richiesto, alla norma sull'esclusione dalle gare di appalto in presenza di violazioni fiscali e previdenziali non definitivamente accertate, introdotta dal DL Semplificazioni 2020 per dar seguito a una procedura di infrazione Ue. Tale norma, che esorbita i rilievi mossi dalla Commissione Ue e le Direttive in tema di contratti pubblici, incrementa gli oneri a carico delle imprese partecipanti alla gara di appalto, chiamate a fornire prova del pagamento di cartelle erariali non ancora notificate.

Pertanto, in linea con la disciplina Ue e degli altri Stati membri, riteniamo necessario circoscrivere la fattispecie di esclusione alle sole ipotesi di violazioni non definitivamente accertate per le quali sussista un obbligo di

pagamento⁴ e che la corretta definizione dei limiti e delle condizioni di esercizio della facoltà di esclusione sia demandata a un Decreto attuativo interministeriale, che possa fungere da “*bussola*” per le stazioni appaltanti ed evitare il rischio di futuro contenzioso amministrativo⁵ che potrebbe pregiudicare gli obiettivi del PNRR.

Concludo sottolineando due aspetti.

Il primo è l'importanza di confermare, se mai rafforzandoli, la logica di fondo e i contenuti qualificanti di questo provvedimento, perché si tratta di scelte coerenti con la sfida storica che abbiamo davanti, ma anche perché, per affrontarla, operatori economici e amministrazioni avranno bisogno di un quadro normativo certo e stabile nel tempo.

Il secondo è che quell'azione riformatrice di ampio respiro cui ho accennato in premessa non si esaurisce con questo decreto: ci aspettiamo, infatti, la stessa puntualità ed efficacia per gli altri interventi previsti dal PNRR per la riforma della nostra pubblica amministrazione.

⁴ Ossia nei casi di riscossione a titolo provvisorio e di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, per le quali il contribuente non abbia ottenuto sospensione, annullamento o rateizzazione dell'obbligo di pagamento.

⁵ Le stazioni appaltanti sono esposte al duplice rischio di un contenzioso amministrativo, sia da parte delle imprese partecipanti, qualora le stesse contestino l'esclusione dalla gara a fronte di accertamenti fiscali non definitivi risultati successivamente infondati, sia da parte delle altre imprese partecipanti qualora le stazioni appaltanti, all'opposto, non abbiano esercitato tale potere discrezionale ritenendo che le violazioni non fossero di gravità tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore.